Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 luglio 1951** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(5476-5478-5480-5482)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompensa al valor militare

Decreto 11 aprile 1951
registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1951
registro Difesa-Marina n. 5, foglio n. 185

MEDAGLIA D'ORO

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del sottocapo silurista SACCHETTO Ulderico di Attilio e di Lucaioli Matilde, nato a Roma il 13 ottobre 1911, matricola 38898, con la seguente motivazione: « Imbarcato su cacciatorpediniere dislocato in mari lontani dalla Patria, prendeva parte al tentativo di attacco a base navale avversaria, durante il quale l'unità veniva sottoposta ad incessanti attacchi aerei che la danneggiavano gravemente, fino a renderla inerme relitto in preda alle fiamme. Durante le disperate ore di lotta restava serenamente al proprio posto di combattimento ed abbandonava fra gli ultimi la nave. Essendosi reso necessario provvedere affinchè l'ordine di affondare l'unità avesse rapida esecuzione, si offriva volontariamente per ricondurre a bordo con un battellino il proprio ufficiale in seconda ed il direttore di macchina e, salito con essi sul bastimento — malgrado intenso mitragliamento di aerei incrocianti a bassa quota — per affrettarne la fine, scompariva in mare con la nave, nel generoso tentativo. Esempio di alte virtù militari e di elevatissimo sentimento del dovere ». — Mar Rosso, 3 aprile 1941.

(2975)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 492.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la libertà della Patria - A.N.F.I.M., con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda del Presidente dell'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la libertà della Patria A.N.F.I.M. con sede in Roma, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'Ente;

Visto l'atto costitutivo dell'Associazione per notar Gustavo Adolfo Bavai di Roma n. 5218/2851 di repertorio 26 aprile 1947;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto l'art. 12 e seguenti del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei Martiri caduti per la libertà della Patria - A.N.F.I.M. - con sede in Roma.

Art. 2.

E' approvato lo statuto composto di trenta articoli, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrarto alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 157. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 493.

Erezione in ente morale della Fondazione « Saturno Corradini », con sede nel comune di Chiari (Brescia).

N. 493. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Saturno Corradini », con sede nel comune di Chiari (Brescia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1951, n. 494.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione linificio e canapificio nazionale Ettore Ponti », con sede in Milano.

N. 494. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione linificio e canapificio nazionale Ettore Ponti », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1951, n. 495.

Approvazione del nuovo statuto organico della « Fondazione 7ª Divisione di fanteria ».

N. 495. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione 7ª Divisone di fanteria ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1951, n. 496.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Baurù e istituzione, nella stessa sede, di un Vice consolato di 2ª categoria.

N. 496. Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa l'Agenzia consolare in Baurù, e viene istituito, nella stessa sede, un Vice consolato di 2ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1951.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera del mare », con sede in Taranto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 1139, con cui viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Fiera del mare », con sede in Taranto;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente di detto Ente autonomo;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

Il dott. Nicola D'Ammacco è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera del mare », con sede in Taranto.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(3258)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1951.

Istituzione di Agenzie consolari alle dipendenze del Consolato generale in San Paolo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

Sono istituite le seguenti Agenzie consolari alle dipendenze del Consolato generale in San Paolo:

Presidente Prudente (San Paolo); Catanduva (San Paolo); Jundiai (San Paolo); Pirassununga (San Paolo); São João da Boa Vista (San Paolo).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1951

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1951
Registro Esteri n. 23, *foglio n.* 388

(3248)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1951.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i Comuni del distretto di Amendolara in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per tutti i Comuni che alla data del presente decreto fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Amendolara, in provincia di Cosenza;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1951 per tutti i Comuni che, alla data del presente decreto, fanno parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Amendolara, in provincia di Cosenza.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1951
Registro Finanze n. 7, foglio n. 293. — LESEN

(3366)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1951.

Revoca e conferma di autorizzazioni all'istituzione di succursali per il deposito di materiali ferrosi, nazionali e nazionalizzati, concesse alla Società veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, numero 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Viste le note n. 271047 del 25 settembre 1947 e numero 270136 del 14 febbraio 1948, che autorizzano la Società veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni a istituire e gestire in Venezia- Marghera due succursali dei Magazzini generali di Venezia-Mestre;

Vista la nota n. 2828 in data 20 febbraio 1951, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, che comunica la rinuncia della Società veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni all'esercizio delle due succursali di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa con le note ministeriali di cui nelle premesse, alla Società veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni, e relativa all'istituzione e all'esercizio di due Magazzini generali succursali siti in Venezia-Marghera, nello stabilimento della Società S.A.V.A. Società Alluminio Veneto Anonima (silos per bauxite e per allumina).

Art. 2.

E' confermata l'autorizzazione concessa alla Società veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni con la nota n. 271386 del 12 novembre 1947, e relativa all'istituzione di altro Magazzino generale, succursale in Marghera, presso il Cantiere navale Breda, da adibirsi al deposito di materiali ferrosi pesanti nazionali e nazionalizzati, e con esplicito divieto di emissione degli speciali titoli rappresentativi di cui agli articoli 1789 e 1790 del Codice civile, per le partite immagazzinate alla rinfusa e non esattamente identificabili a tenore dell'art. 7, secondo comma, del regolamento sui Magazzini generali 16 gennaio 1927, n. 126.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1951

Il Ministro: TOGNI

(3262)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1951.

Autorizzazione ai Magazzini generali di Lombardia a gestire una nuova succursale in Seregno per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Vista la domanda presentata dai Magazzini generali di Lombardia per essere autorizzati ad istituire una succursale in Seregno nei locali di proprietà Nanni, Bernasconi e Dell'Orto;

Vista la nota n. 8768 in data 6 marzo 1951 della Camera di commercio di Milano e la perizia d'idoneità Fedrigotti del 14 settembre 1950;

Decreta:

Art. 1.

I Magazzini generali di Lombardia sono autorizzati a gestire quale succursale dello stabilimento di Milano, via Carlo Farini n. 19, i locali siti in Seregno, via Solferino, di proprietà Nanni, Bernasconi e dell'Orto, di cui alla citata perizia Fedrigotti del 14 settembre 1950.

Art. 2.

Ai depositi di merci varie nazionali e nazionalizzate effettuati nella succursale autorizzata col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento in vigore per lo stabilimento principale di Milano.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che i Magazzini di Lombardia sono tenuti a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 7 giugno 1951

Il Ministro: TOGNI

(3260)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Autorizzazione alla Banca cooperativa morcianese di Morciano di Romagna (Forlì) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Morciano di Romagna, Montegridolfo, Montefioreconca, Gemmano, Montecolombo, San Clemente e Misano (Forlì).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca cooperativa morcianese di Morciano di Romagna (Forlì);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca cooperativa morcianese di Morciano di Romagna (Forlì) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Morciano di Romagna, Montegridolfo, Montefioreconca, Gemmano, Montecolombo, San Clemente e Misano, in provincia di Forlì, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

(3225)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi all'impianto di una linea telegrafonica a f. p. nel tratto compreso fra Isernia e Campobasso.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 della legge postale delle telecomunicazioni, approvata con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione, che ha approvato nella 365ª adunanza del 7 marzo 1951 il progetto relativo alla costruzione di una linea telegrafonica fra Isernia e Campobasso;

Decreta:

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili i lavori relativi all'impianto di una linea telegrafonica a f. p. nel tratto compreso fra Isernia e Campobasso.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: SPATARO

(3368)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Civitacastellana, con sede in Civitacastellana (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Civitacastellana, approvato con decreto del Capo del Governo in data 3 agosto 1942;

Vista la deliberazione in data 27 gennaio 1951 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno suddetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Civitacastellana, con sede in Civitacastellana (Viterbo) è modificato come segue:

Art. 21, primo comma. — « Il limite minimo dei prestiti è di L. 500, il massimo di L. 10.000 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

(3223)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Conferma del vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, approvato con decreto Ministeriale 14 gennaio 1949;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Anton Dante Coda è confermato vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, per gli esercizi 1951-1952 e 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

(3234)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Conferma del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e conferma di consiglieri di amministrazione dell'Istituto medesimo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale del 2 ottobre 1948;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il marchese ing. Giuseppe Della Chiesa e il dott. Raul Borioni sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, per gli esercizi 1951-1952.

I signori rag. Manlio Triglia, avv. Augusto Pagnanelli e dott. Luigi Contenti sono confermati consiglieri di amministrazione del predetto Istituto federale e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

(3233)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Conferma del presidente e del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, numero 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con decreto del Capo del Governo 20 luglio 1937;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. avv. Roberto Bracco e l'avv. Mario Gobbo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, per gli esercizi 1951-1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

(3231)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Autorizzazione alla Banca popolare lucchese, con sede in Lucca, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare lucchese, con sede in Lucca;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare lucchese, con sede in Lucca, è autorizzata a compiere nel territorio del comune di Lucca, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

(3224)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Conferma di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 2 ottobre 1948;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Alberto Marsigli e il dott. Lorenzo Peynetti sono confermati sindaci effettivi dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e il dott. Liborio Patrì è confermato sindaco supplente dell'anzidetto Istituto. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

(3232)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Conferma di un consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto Ministeriale 15 dicembre 1927;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Stefano Dozzio è confermato consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

(3228)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1951.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, approvato con decreto del Capo del Governo del 18 aprile 1939;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci rispettivamente in data 28 febbraio 1951 e 10 febbraio 1951;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con sede in Chieti, allegato al presente decreto e composto di n. 67 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

(3236)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1951.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese;

Vista la nota n. 1497 in data 9 aprile 1951, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Varese comunica che le organizzazioni sindacali locali, a seguito del decesso del sig. Minazzi Enrico, membro della Commissione predetta in rappresentanza degli impiegati, hanno designato a sostituirlo il sig. Vanini Bernardino;

Decreta:

Il sig. Vanini Bernardino è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese in sostituzione del sig. Minazzi Enrico.

Roma, addì 16 giugno 1951

Il Ministro: MARAZZA

(3346)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1951.

Misure minima e massima del compenso da assegnare alle Commissioni provinciali per la revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 16 febbraio 1945, 31 agosto 1945, 16 dicembre 1946, 21 marzo e 5 agosto 1949, concernenti l'istituzione, la composizione e le attribuzioni delle Commissioni provinciali per la revisione dei rendiconti relativi alle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, nonchè la misura del compenso da assegnare alle Commissioni medesime, per ogni rendiconto esaminato;

Considerata l'opportunità di elevare la misura del compenso da assegnare alle Commissioni stesse;

Decreta:

Art. 1.

Le misure minima e massima del compenso da assegnare alle Commissioni, a termine dell'art. 4 del decreto interministeriale 16 febbraio 1945, modificato con successivo decreto 21 marzo 1949, vengono elevate rispettivamente a L. 5.000 ed a L. 10.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1951

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(3329)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale di liquidazione del Comitato di controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali.

Il commissario liquidatore del Comitato di controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali, soppresso con decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Comitato.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato dell'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'Alto Commissario per l'alimentazione
SEGNI

(3355)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 147

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 luglio 1951

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,85	» Roma	624,85
» Genova	624,88	» Torino	624,89
» Milano	624,87	» Trieste	624,93
» Napoli	624,85	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 9 luglio 1951

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	69,525
Id. 3,50 % 1902	67,60
Id. 3 % lordo	46 —
Id. 5 % 1935	94,90
Redimibile 3,50 % 1934	69,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	68,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	67,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,35
Id. 5 % 1936	89 —
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,425
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,35
Id. 5 % 1960	97,325

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 9 luglio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,86

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		
Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	491270	227,50	*Bertino* Antonio fu Gaetano, minore sotto la tutela di Bertino Rosa, dom. a Napoli.	*Bertini* Antonio fu Gaetano, ecc., come contro.
Id.	147907	913,50	Di Serego Cortesia di *Alberto*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Verona.	Di Serego Cortesia di *Antonio Alberto*, minore, ecc., come contro.
B. T. Q. 5 % (1950)	197	50.000 Cap. nom.	Foderetti Andrea di Nicola, dom. a Marigliano (Napoli).	Foderetti Andrea di Nicola, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Marigliano.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 37	78	30.000 Cap. nom.	Rossi Ester di Stefano, *nubile*, dom. a Camogli (Genova).	Rossi Ester di Stefano, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Camogli (Genova).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 giugno 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3028)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diciannovesimo elenco dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti ai fini amministrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51 e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

Società Laboratori Aschei di Ruggero Dazzini, Casteggio:
Marca e tipo Fiat 1100; telaio n. 243146; motore n. 247188;
Società Commercio Automobilistico di Porto Marghera:
Marca e tipo: Fiat 632; telaio n. 000688; motore n. 000798;
Chirico Giovanni, Roma
Marca e tipo: Bianchi Mediolanum; telaio n. 306536716; motore n. 306536716;
Bragkovic Vincenzo, Trieste:
Marca e tipo: OM Taurus; telaio n. 02421; motore n. 22560;
Rubino Edmondo, Aversa.
Marca e tipo: motociclo Bianchi 175; telaio n. 46457; motore n. 46457;
Marinoni Attilio, Procida:
Marca e tipo: motociclo Guzzi; telaio n. 5175; motore n. 29616;
Michelin Irene, Valdobbiadene:
Marca e tipo: motociclo Guzzi; telaio n. 24884; motore n. 29503.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli sopradescritti mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva ai fini amministrativi.

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 26 settembre 1950, n. 277 del 2 dicembre 1950, n. 295 del 27 dicembre 1950, e n. 56 dell'8 marzo 1951.

(3380)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione delle frazioni Malaventre e La Barca in comune di Vecchiano (Pisa).

Con decreto Ministeriale 30 giugno 1951, n. 1689, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione delle frazioni Malaventre e La Barca in comune di Vecchiano (Pisa), approvato con decreto Ministeriale 16 luglio 1949, è stato prorogato fino al 16 luglio 1955.

(3378)

Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Zoagli (Genova)

Con decreto Ministeriale 20 marzo 1951, n. 860 *bis*, il termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Zoagli (Genova), approvato con decreto Ministeriale 22 marzo 1947 e prorogato con decreto Ministeriale 18 marzo 1949, è stato ulteriormente prorogato fino al 22 marzo 1953.

(3376)

Ulteriore proroga del termine di esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Rieti

Con decreto Ministeriale 28 maggio 1951, n. 1482, il termine per la esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Rieti, approvato con decreto Ministeriale 30 maggio 1947 e prorogato con i decreti Ministeriali 15 aprile 1949 e 30 maggio 1950, è stato ulteriormente prorogato fino al 30 maggio 1955.

(3377)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Graduatoria del concorso per esami a dodici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo d'ordine dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, indetto con decreto 9 luglio 1949.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 9 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1949, registro Presidenza n. 27, foglio n. 308, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 6 agosto 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1950, registro Presidenza n. 38, foglio n. 5, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a dodici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*) nel ruolo d'ordine dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con il decreto citato nelle premesse:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Prova orale	Totale complessivo
1. Pani Raimondo, deportato, invalido civile di guerra	7	9,10	16,10
2. Budini in Tavano Anna Maria, avventizia	8,25	7,75	16
3. Innamorati Prudenza, avventizia	7,25	8,65	15,90
4. Floris Carlo	7,25	8,50	15,75
5. Travisi Margherita, avventizia	7,35	8,25	15,60
6. Giombi Carlo	7	8,55	15,55
7. Andreani Andreina, avventizia	7	8,50	15,50
8. D'Agostino Guglielmo	7,15	8,30	15,45
9. Contini Lidia	7,30	8	15,30
10. De Guglielmi Carlo	7,05	8,10	15,15
11. Maurantonio Mario	7	8,10	15,10
12. Di Fraia Vincenzo	7	8	15
13. Berti Delviso, avventizio	7	6,95	13,95
14. Gullino Sofia	7	6,90	13,90
15. Boni Flaviano	7,35	6,50	13,85
16. Calì Giovanni	7	6,80	13,80
17. Antonelli Anna Maria, avventizia	7,75	6	13,75
18. Jandolo Adolfo	7,65	6	13,65
19. Liberati Iride, avventizia	7,50	6	13,50
20. Bonsignore Carmelo	7	6,10	13,10
21. Di Lauro Francesco	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso:

1. Pani Raimondo
2. Budini in Tavano Anna Maria
3. Innamorati Prudenza
4. Floris Carlo
5. Travisi Margherita
6. Giombi Carlo
7. Andreani Andreina
8. D'Agostino Guglielmo
9. Contini Lidia
10. De Guglielmi Carlo
11. Maurantonio Mario
12. Di Fraia Vincenzo

I seguenti candidati sono dichiarati idonei:

1. Berti Delviso
2. Gullino Sofia
3. Boni Flaviano
4. Calì Giovanni
5. Antonelli Anna Maria
6. Jandolo Adolfo
7. Liberati Iride
8. Bonsignore Carmelo
9. Di Lauro Francesco

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1951
Registro Presidenza n. 50, *foglio n.* 8. — FERRARI

(3364)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di due tenenti farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo del 5 luglio 1923, n. 1503, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 4352/12106.2.10 del 29 marzo 1951;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di due tenenti farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1951
Registro Difesa-Marina n. 7, *foglio n.* 367. — CESARI

Notificazione di concorso per la nomina di n. 2 tenenti farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per la nomina di n. 2 tenenti farmacisti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base al regolamento 5 luglio 1923, n. 1503 e successive modificazioni, allegato in estratto alla presente notificazione.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento),

che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di trentacinque anni alla data della presente notificazione. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della Difesa-marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle sei diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti, il visus raggiunga almeno gli otto decimi in ciascun occhio.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della Difesa-marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, con l'elenco di eventuali titoli. Le domande dovranno, in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità e redatti in conformità della legge sul bollo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) diploma originale di laurea di cui all'art. 3, oppure copia autenticata di esso, rogata da notaio;

5) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione dell'esercizio professionale;

6) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

7) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto l'assentimento;

8) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

9) certificato di buona condotta;

10) titoli scientifici eventualmente posseduti dall'aspirante.

11) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

12) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 7), 8) e 9) dovranno essere in data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 8) e 9) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori farmacisti o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista; un maggiore medico; un professore di chimica farmaceutica;

Segretario: (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 8.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 9.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Napoli, Venezia, La Maddalena, ovvero al Ministero difesa - Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addì 8 giugno 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Estratto del regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio permanente effettivo

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore) chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore) analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale della Repubblica allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo del lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare: su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando, egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

(3358)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di ventuno tenenti medici in servizio permanente effettico nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937. n. 1542;

Visti i decreti Ministeriali 12 settembre 1934, 21 ottobre 1934 e successive modificazioni, che approvano le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4352/12106.2.10 del 29 marzo 1951;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di ventuno tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1951
Registro Difesa-Marina n. 7, *foglio n.* 306. — CESARI

Notificazione di concorso per la nomina di 21 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per la nomina di n. 21 tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di trentacinque anni alla data della presente notificazione. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero difesa Marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti, il visus raggiunga la metà in un occhio ed un quarto nell'altro a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni, e all'articolo 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato dall'art. 11 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32 dovranno pervenire al Ministero difesa Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, la indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere.

Le domande dovranno, in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità e redatti in conformità della legge sul bollo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure copia autenticata di esso, rogata da notaio;

5) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione dell'esercizio professionale;

6) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

7) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto l'assentimento;

8) certificato generale negativo del casellario giudiziario;
9) certificato di buona condotta;
10) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « istruzioni ». Per gli incarichi professionali disimpegnati dagli ufficiali medici di complemento, nonchè per il tirocinio dagli stessi seguito presso le Scuole di sanità militare, dovranno essere prodotti certificati, in carta legale, rilasciati dalle competenti autorità militari;
11) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;
12) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 7), 8) e 9) dovranno essere in data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 8) e 9) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico; due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto) un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

Art. 8.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 9.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con ferma di anni quattro, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.) della durata di non oltre quattro mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca.

Art. 11.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Napoli, Venezia, La Maddalena, ovvero al Ministero difesa Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addì 8 giugno 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo.

(*Approvati con decreti Ministeriali* 12 *settembre e* 21 *ottobre* 1934 *e successive modificazioni*).

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:
1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono cinque e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

b) tre pratiche: una di clinica medica, una di clinica chirurgica, una di medicina operatoria.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:
a) esame dei titoli scientifici;
b) esame dei titoli di carriera;
c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo prima la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando:
cinque copie a stampa dei titoli scientifici, e
i diplomi originali dei titoli di carriera;
e specificando le lingue estere su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M.M. delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale medica, a cui seguirà quella di patologia speciale chirurgica.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinii pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto fra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1) per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2) ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3) si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Se il candidato avrà ottenuto la idoneità, si procederà alla votazione palese con i punti di merito. I punti di merito riportati in ciascuna prova saranno aggiunti a quelli scientifici e di carriera.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5) i titoli scientifici originali;

6) gli incartamenti personali dei candidati da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

1) Esami scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica

Art. 20.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiata volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'articolo 6, estrarranno, ciascuno un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o piu trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione; ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui, la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascun iscritto.

2) Prove pratiche sull'ammalato

Art. 21.

Per le prove di clinica medica e chirurgia, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo avere stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale, egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati che hanno sostenuto l'esame dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta di tre parti:

a) osservazione del malato (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

Al termine dell'esposizione orale la Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quello che ha attinenza sul caso clinico sottoposto al suo esame.

3) PROVA PRATICA SUL CADAVERE

Medicina operatoria e tecnica delle operazioni.

Art. 22.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1) Legatura della carotide primitiva o della succlavia (a scelta della Commissione) Disarticolazione dell'alluce (trasometarsea).

2) Legatura dell'ascellare .Disarticolazione del pollice (carpometacarpea).

3) Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale (a scelta della Commissione) Exenteratio bulbi.

4) Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa · Tamponaggio delle fosse nasali.

5) Legatura della poplitea Cistotomia soprapubica.

6) Disarticolazione del braccio Tenorrafia e tenoplastica.

7) Disarticolazione dell'antibraccio Uretrotomia esterna.

8) Disarticolazione della mano (radio-carpea Puntura del rachide).

9) Disarticolazione degli ultimi quattro metacarpi Pleurotomia e resezione costale.

10) Disarticolazione tarso-metatarsea Neurorrafia e neuroplastica.

11) Amputazione del braccio o della coscia (a scelta della Commissione) Puntura della vescica.

12) Amputazione dell'antibraccio o della gamba (a scelta della Commissione) Tracheotomia.

13) Trattamento primario delle ferite penetranti nel cranio Operazioni di erniotomia.

14) Tecnica della trasfusione sanguigna Operazione di ano contronatura.

15) Tecnica dell'anestesia generale o locale Legatura del ramo anteriore dell'arteria meningea media.

16) Iniezione intracardiaca Lavatura gastrica.

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti, dopo essersi preparato l'armamentario occorrente strettamente necessario;

c) prima di eseguire l'operazione il candidato descriverà il metodo operatorio prescelto illustrandone eventualmente i vantaggi in confronto con altri metodi.

Ultimate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato domande sulle formazioni anatomiche interessate dall'atto operatorio, sull'anatomia topografica della regione e sulle precauzioni post-operatorie.

I numeri corrispondenti alle operazioni che non potessero essere più eseguite sul cadavere disponibile, saranno esclusi dall'urna.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(3357)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso per titoli a quindici posti di ruolo speciale transitorio di « Teoria, solfeggio e dettato musicale » nei Conservatori di musica, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti i ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949, il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a quindici posti di ruolo speciale transitorio di « Teoria, solfeggio e dettato musicale » nei Conservatori di musica (tabella *A*, n. 5);

Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a quindici posti di ruolo speciale transitorio di « Teoria, solfeggio e dettato musicale » nei Conservatori di musica (tabella *A*, n. 5), indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Natale Italia di Gustavo	punti	85 —
2. Carella Francesco fu Alfonso	»	75,30
3. Rigacci Bruno fu Arduino		63,49
4. Carnevale Elena fu Francesco	»	62,16
5. Apreda Adolfo fu Antonino	»	60,33
6. Riccioli Eva in Orecchia di Menotti	»	60 —
7. Milan Tullio di Luigi	»	57 —
8. Ciocionesi Rodolfo fu Ferdinando	»	56,47

9. Janes Aladara di Pietro . . . punti 55,30
10. Cece Antonio fu Pietro . . . . . » 51,97
11. Surbone Angelo fu Quirico » 50,64
12. Fiore Pasquale Vittorio fu Vincenzo » 50,60
13. Sette Mario fu Emilio » 50,30
14. Giani Emilio fu Mario » 49,97
15. De Bellis Enzo fu Angelo (invalido per servizio) . » 48,94
16. Beretta Umberto fu Giacinto » 48,75
17. Calestani Giovanni di Licinio » 46 —
18. Melica Addolorata di Vito » 46 —
19. Pachetti Giulio fu Pietro » 43,69
20. Bucchi Valentino di Guido » 43,62
21. D'Ascoli Domenico di Luigi » 43,13
22. D'Onofrio Gennaro di Salvatore » 40,97
23. Vinardi Filippo fu Giuseppe (combattente con due figli) » 40,60
24. Caocci Ottavio di Salvatore (combattente con un figlio) » 40,60
25. D'Asdia Armando fu Alfredo » 39,55
26. Mascagni Andrea fu Mario » 38,13
27. Bertolotti Guglielmo fu Guido » 35,64
28. Pisano Arturo di Serafino » 33,12
29. Salvetti Renzo fu Umberto » 31,80
30. Casati Aldo di Tommaso » 28,24
31. Orsini Giuseppina fu Giuseppe » 28,15
32. Zedda Assunta fu Bonaventura » 25,30
33. Marchetti Vincenzo di Oreste » 25,29
34. Paolone Ernesto di Agostino » 23,75
35. Leone Oscar fu Alberto » 22,64

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1951
Registro n. 20, *foglio n.* 392. — MAGNASCO

(3362)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso a venticinque posti di ispettore in prova (gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto Ministeriale 11 aprile 1950.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 11 aprile 1950, n. 10794(12) P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio successivo, bilancio Trasporti, registro n. 16, foglio n. 324, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1951, n. 5910(12) P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 23 dello stesso mese, bilancio Trasporti, registro n. 22, foglio n. 150, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1951, n. 7758(12) P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile successivo, bilancio Trasporti, registro n. 22, foglio n. 226, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione predetta;

Vista la graduatoria di merito, formata per il concorso suddetto dalla competente Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami, bandito con decreto Ministeriale 11 aprile 1950, n. 10794(12)P.I.a.3, per ricoprire venticinque (25) posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

COGNOME E NOME	Votazione prove scritte	Votazione prova orale	Votazione prova facoltativa di lingue	Votazione complessiva
1. Bafile Andrea	9,400	8,000	—	17,400
2. Milazzo Luigi	9,200	8,000	0,103	17,303
3. Jovane Piergaetano	8,433	8,600	0,051	17,084
4. Brosio Ciro, ex combattente	8,066	7,500	0,280	15,846
5. Galleschi Giorgio	7,233	8,300	—	15,533
6. Sagnotti Luigi, ex combattente	7,933	7,500	—	15,433
7. Marasca Andrea, ex combattente	8,333	7,000	—	15,333
8. Gatto Italo	7,166	8,000	—	15,166
9. Alpestri Carlo	7,600	7,400	0,135	15,135
10. Castello Giorgio, ex combattente	7,500	7,500	—	15,000
11. Mazzei Vincenzo, ex combattente	7,000	7,500	0,043	14,543
12. Danieli Ettore, ex combattente	7,500	7,000	—	14,500
13. Morelli Albino	7,466	6,700	0,085	14,251
14. Cirillo Giuseppe	7,000	7,000	0,210	14,210
15. Silvani Vincenzo, ex combattente	7,833	6,000	0,166	13,999
16. Calzecchi Raffaele	7,000	6,500	—	13,500
17. Gallimberti Emilio	7,100	6,100	—	13,200
18. Anastasio Bruno	7,000	6,000	—	13,000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine come appresso indicato:

1. Bafile Andrea punti 17,400
2. Milazzo Luigi » 17,303
3. Jovane Piergaetano » 17,084
4. Brosio Ciro, ex combattente » 15,846
5. Galleschi Giorgio » 15,533
6. Sagnotti Luigi, ex combattente » 15,433
7. Marasca Andrea, ex combattente » 15,333
8. Gatto Italo » 15,166
9. Alpestri Carlo » 15,135
10. Castello Giorgio, ex combattente » 15,000
11. Mazzei Vincenzo, ex combattente » 14,543
12. Danieli Ettore, ex combattente » 14,500
13. Morelli Albino » 14,215
14. Cirillo Giuseppe » 14,210
15. Silvani Vincenzo, ex combattente » 13,999
16. Calzecchi Raffaele » 13,500
17. Gallimberti Emilio » 13,200
18. Anastasio Bruno » 13,000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1951

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1951
Registro bilancio Trasporti n. 25, *foglio n.* 18

(3453)

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.